

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE
Ufficio Speciale Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Servizio 3 – Sicurezza alimentare

Stabilimento n. CE IT 2068, sito in Mazara del Vallo (TP) impresa alimentare Medipesca s.r.l. - Estensione del riconoscimento.

La Dirigente del Servizio

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE le Leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;
- VISTA la Legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
- VISTA la Legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione”;
- VISTA la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente norme per il riordino del servizio sanitario regionale;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 12 del 27 giugno 2019, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6, e s.m.i.;
- VISTO il D.D.G. n. 2583 del 14 dicembre 2017 - “Linee guida regionali per il rilascio dei provvedimenti di riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale ai sensi del Reg. CE n. 853/04;
- VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e le successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e s.m.i.;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i.;
- VISTO il Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s.m.i, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- VISTO il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., sull'igiene dei prodotti alimentari;
- VISTO il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., che stabilisce norme specifiche sull'igiene dei prodotti di origine animale;

- VISTO il documento SANCO 2179/2005 Revision 5 “Technical specifications in relation to the master list and the lists of approved food establishments”, che definisce le categorie e le attività produttive al fine di classificarle per il riconoscimento ai sensi Reg. CE 853/2004.
- VISTO il decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007 di attuazione della direttiva 2004/41/UE in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei relativi regolamenti comunitari, il quale individua, nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero della Salute, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali quali autorità competenti per l'applicazione dei regolamenti UE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04;
- VISTO il decreto legislativo n. 222 del 25 novembre 2016, “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 124 del 7 agosto 2015”;
- VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che abroga tra l’altro, i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- VISTO il D.A. n. 36 del 7 settembre 2022 con il quale è stato conferito al Dr. Pietro Schembri l’incarico di dirigente dell’Ufficio Speciale Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare;
- VISTA la nota prot. n. 18 del 6 ottobre 2022 con la quale è stata conferita ai dirigenti di Area e Servizi dell’Ufficio Speciale Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare la delega all’adozione dei provvedimenti amministrativi;
- VISTO il decreto del Dipartimento degli Alimenti e Nutrizione e della Sanità Pubblica Veterinaria – Ufficio IX- del Ministero della Sanità prot. n. 600.9/24481/AG50/1612 del 31/7/2000 con il quale lo stabilimento della ditta “Medipesca S.A.S. di Alessandro Misuraca e C.” Con sede in Mazara del Vallo (TP), contrada Serroni Cartubuleo lotto 6, è stato riconosciuto idoneo all’esercizio dell’attività di stabilimento 2 e 3 e iscritto al numero 2068 nello speciale registro previsto dall’ art. 7 del decreto legislativo del 30/12/1992 n.531;
- VISTO il provvedimento, dell’Ispettorato Regionale Veterinario, n. 285 del 10/3/2003 con il quale è stata variata la ragione sociale del riconoscimento 2068 da “Medipesca s.a.s di A. Misuraca & C.” a “Medipesca s.r.l.”;
- VISTA la PEC del 17 ottobre 2022, acquisita al protocollo di questo Ufficio Speciale al n° 94 in data 24/10/2022, con la quale il SUAP della Città di Mazara del Vallo (TP) ha indetto la conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 14 bis della L. n. 241/90 e ss.mm. e ii. allegando alla stessa la documentazione necessaria per l’estensione del riconoscimento dell’*approval number* CE IT 2068, attribuito allo stabilimento della ditta “Medipesca s.r.l.”, sito in Mazara del Vallo contrada Serroni Cartubuleo lotto 6 oggi via Domenico Modugno n. 4, ai fini dell’esercizio dell’attività di: Attività generali (SEZ. 0) deposito di frigorifero autonomo – CS per prodotti imballati/confezionati per scambi con paesi U.E. di prodotti della pesca; Prodotti della Pesca (SEZ.VIII) Impianti prodotti della pesca freschi – FFPP per prodotti della pesca freschi e trasformati;
- VISTA la nota prot. n. 135658 del 28/10/2022, assunta al protocollo di questo Ufficio Speciale il 16/01/2023 al n. 338, con la quale il Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell’ASP di Trapani ha espresso nulla osta all’estensione del riconoscimento;
- VISTO il pagamento della tassa di concessione governativa, necessaria per ottenere l’estensione del riconoscimento, effettuata con bollettino di conto corrente postale n. 17770900 del 07.10.2022;
- VISTA la completezza della documentazione;
- RITENUTO di dovere procedere in merito;

DECRETA

Articolo 1

Per i motivi di cui in premessa e ai fini igienico sanitari, fatti salvi eventuali diritti di terzi ed il possesso di altre licenze od autorizzazioni che, per disposizioni normative dovessero altresì essere conseguite, lo stabilimento della ditta “**Medipesca srl .**, (P.IVA 0170245081) sito in **Mazara del Vallo (TP), via Domenico Modugno 4, c.a.p. 91026**, è riconosciuto idoneo all’esercizio della seguente attività: Attività generali (SEZ. 0) deposito di frigorifero autonomo – CS per prodotti imballati/confezionati per scambi con paesi U.E. di prodotti della pesca; Prodotti della Pesca (SEZ.VIII) Impianti prodotti della pesca freschi – FFPP per prodotti della pesca freschi e trasformati;

Articolo 2

L’impianto mantiene il numero di riconoscimento **CE IT 2068**, con tale identificativo resta iscritto nel Sistema Nazionale degli Stabilimenti S.INTE.SI.S. strutture che viene aggiornato con i dati e le informazioni oggetto del presente decreto.

Articolo 3

L'impresa alimentare deve garantire tra l’altro che gli alimenti trattati dallo stabilimento soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare vigente in tutte le fasi della catena produttiva, verificando che tali disposizioni siano soddisfatte.

Il Piano di Autocontrollo aziendale sull'analisi dei rischi condotta secondo i principi dell'HACCP deve sempre risultare adeguato alla natura e alle dimensioni dello stabilimento.

Lo smaltimento di tutti i rifiuti e degli scarti, lo scarico dei reflui prodotti presso lo stabilimento, le eventuali emissioni in atmosfera, l’approvvigionamento idro-potabile, nonché le procedure e le attività di autocontrollo devono avvenire nel pieno e rigoroso rispetto della normativa vigente. In particolare lo smaltimento di rifiuti e scarti deve avvenire tramite raccolta differenziata.

Sono fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi ed infortuni e le disposizioni concernenti l’igiene e la sicurezza sul lavoro.

Articolo 4

Il mantenimento del riconoscimento resta subordinato nel tempo alla validità delle autorizzazioni

I controlli ufficiali da effettuarsi presso lo stabilimento a cura del dipartimento di prevenzione della competente Azienda sanitaria provinciale e le operazioni di bollatura sanitaria e marchiatura di identificazione dei prodotti devono avvenire in conformità con quanto previsto dai regolamenti citati in premessa.

Il presente decreto, in quanto atto endoprocedimentale, viene trasmesso al SUAP del comune di **Mazara del Vallo (TP)** per la conclusione della conferenza semplificata.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sul Sito Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li 30/01/2023

La Dirigente del Servizio 3
(Dott.ssa Daniela Nifosi)

FPF